



COPIA ALBO

# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

N. 690 DEL 19.06.2020

**OGGETTO: PRESA ATTO SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA' EDUCATIVA-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA.

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.

## DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.



Il Responsabile del Settore II  
Ing. Armando Piscitello



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore II SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

SERVIZIO 1° POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 122 DEL 28-05-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ EDUCATIVA-  
ASSISTENZIALE IN FAVORE DI MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO.**

**Il proponente : Genova Antonella**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

PREMESSO :

CHE L'Amministrazione Comunale, in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi intende pervenire all'integrale sviluppo del minore, a difesa dell'integrità della famiglia e dei suoi compiti;

Che con D.P.R. n°158 del 04/06/1996 pubblicati nella G.U.R.S. 10/08/1996 n°40 sono stati approvati gli schemi di convenzione- tipo per la gestione dei servizi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 09/05/1986 n°22;

CHE la legge 4 maggio 1983, n.184 ha riaffermato il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia;

-CHE in presenza di minori le cui famiglie si trovano in condizioni disagiate e a supporto degli stessi per un periodo determinato onde evitare ulteriori disagi all'intero nucleo familiare, è necessario, l'intervento delle attività educative assistenziali ;

- CHE nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione comunale intende avvalersi delle prestazioni rese da enti educativo assistenziali.

- CHE l'accoglienza in istituto dei minori nella forma del convitto e/o semiconvitto deve sempre rispondere ad una esigenza di tutela e di sostegno temporaneo delle famiglie in difficoltà impossibilitate ad assolvere ai propri compiti, che il ricovero semiconvittuale dei minori , spesso è richiesto dagli stessi giudici minorili, nonché dalla valutazione dell'assistente sociale professionale del Comune . Servizio tenuto a provvedere, con interventi valutati sulla base delle proprie competenze, alla tutela dei minori a rischio di pregiudizio.

- CHE l'Ente predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del comune nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione, locali, attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificamente qualificato come appresso riportato;

- Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione comunale ad affidare in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta, la gestione dei servizi di ricovero ad enti del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;

- CHE la peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;



COMUNE DI PARTINICO  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA' EDUCATIVA ASSISTENZIALE IN FAVORE DI  
MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO

L'anno 2020 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_)

Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge tra:

TRA

L'Amministrazione Comunale di Partinico, codice fiscale n.00601920820 d'ora in avanti designata con il termine "ente locale" per la quale interviene il signor \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Comunità e alla Persona autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

il legale rappresentante della ----- a cui fa capo l'Istituto di ricovero ----- con sede in -----, P.IVA ----- iscritto all'albo regionale ,ex art.26 della legge regionale n.22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale degli Enti Locali n° n°----- D.D.R.n°----- del -----, per svolgere servizi educativi per l'infanzia dalle ore ----- alle ore -----, assistenza igienico sanitaria, in favore di minori in regime di accoglienza diurna, con capacità ricettiva di n°----- minori semiconvittori.

Art. 1

*Oggetto ed utenza*

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza, il mantenimento, la tutela, l'educazione e l'istruzione dei minori di ambo i sessi di età compresa tra 5 e 16 anni, tramite ricovero disposto dall'Amministrazione comunale o dalle altre autorità direttamente abilitate dalla vigente legislazione.

La permanenza in istituto può essere prorogata oltre il limite di età previsto a completamento degli studi in corso, previa autorizzazione degli Organi Competenti;

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso l'A.C. può essere chiamata a rispondere di utenti ammessi in eccedenza rispetto agli autorizzati, ad eccezione di singoli provvedimenti di ricovero disposti dall'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa e dall'autorità locale di P.S.

## Art. 2

### *Modalità di ammissione*

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati all'art. 1 minori per i quali l'A.C. ha disposto il ricovero dietro domanda dell'esercente la potestà genitoriale o di chiunque, ravvisandone la necessità per il minore, segnali il caso alla pubblica autorità.

Ogni autorizzazione di ricovero indirizzata all'Ente deve essere corredata da una relazione dell'ufficio del servizio sociale. L'autorizzazione al ricovero deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa.

Su segnalazione e parere dell'ufficio del servizio sociale l'A.C. può procedere al ricovero urgente del minore in esecuzione dell'articolo 403 del codice civile.

L'Ente, accertata la regolarità del provvedimento comunale di autorizzazione al ricovero riportante in modo inequivocabile l'impegno di spesa assunto, accoglie il minore in carico e notifica a tutti gli effetti il giorno in cui ha inizio il ricovero, dandone segnalazione, ove necessario, alla competente autorità minorile.

## Art. 3

### *Modalità di dimissione*

Alla dimissione del minore si perviene sulla base di un progetto definito dai servizi coinvolti, previa formale autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente per i casi in cui vi è il fascicolo aperto per la tutela minorile.

La dimissione è comunque finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o al suo reinserimento in un nuovo nucleo familiare o in altra struttura. In ogni caso l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione dell'avvenuta dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta convenuta sino al giorno di effettivo allontanamento del minore, a nulla rilevando l'orario di effettiva dimissione.

## Art. 4

### *Prestazioni*

L'attività si articola in semiconvitto.

L'Ente si impegna a:

- a) mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività educativo-assistenziale;
- B) svolgere un'attività educativo-assistenziale, anche attraverso attività socio-culturali e ricreative, che miri all'integrale e armonico sviluppo della personalità del minore, avendo cura di favorire il rapporto con la comunità locale, nelle sue varie espressioni;
- C) provvedere all'istruzione scolastica del minore;
- D) comunicare all'Autorità scolastica competente per territorio l'elenco dei minori frequentanti le proprie sezioni, acquisendo per ogni minore il nulla osta dei presidi scolastici di appartenenza;
- E) garantire l'accoglienza dei minori disabili, le prestazioni ed i sussidi necessari al trattamento del caso ed all'inserimento sociale di tali ospiti;
- F) dotarsi di una biblioteca aperta alla consultazione dei minori, anche di piccole dimensioni, fornita sia di idonei sussidi scolastici sia di narrativa;
- G) stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei minori contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- n) segnalare tempestivamente al servizio sociale professionale competente del comune e all'autorità giudiziaria competente i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni di abbandono o che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;
- o) relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza raccolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

## Art. 5

### *Prescrizioni*

Per il semiconvitto, oltre agli adempimenti di cui all'art. 2 l'Istituto provvede, senza interruzioni, anche durante le vacanze scolastiche, specificatamente a:

- garantire l'accoglienza per tutto l'anno dei minori dalle ore 7,30 alle ore 16,30, nelle giornate pre-festive l'uscita dall'Istituto è anticipata, se richiesto dalla famiglia, alle ore 14,00 a condizione che gli assistiti fruiscano delle prestazioni alimentari previste (colazione e pranzo);
- garantire il trasporto, a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, dei minori dalla propria abitazione all'Istituto e viceversa, nel rispetto dell'orario delle lezioni e delle attività;

- fornire, ove necessario, in luogo della prima colazione, una razione alimentare sostitutiva, nell'arco della mattinata, capace del necessario apporto calorico, e quindi il pranzo e la merenda;
  - provvedere all'istruzione del minore presso le classi private o parificate dell'Istituto stesso e al doposcuola per i minori in età scolare;
  - organizzare giornalmente attività ludiche, sportive e di animazione per i minori che frequentano la scuola materna; per tutti gli altri almeno due volte la settimana compatibilmente con gli impegni scolastici; nel periodo delle festività scolastiche e nei mesi estivi le suddette attività e l'eventuale recupero scolastico si articoleranno nell'arco dell'intero orario, del servizio.
- A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

#### Art. 6

##### *Personale*

L'Ente si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente, il seguente personale:

- una unità responsabile della direzione e del coordinamento complessivo munita di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatte salve le prescrizioni dell'Autorità scolastica in rapporto alle dimensioni della scuola autorizzata all'interno della struttura;
- insegnanti conformi per numero e qualifica alle disposizioni ministeriali vigenti sia per la scuola materna che per le classi dell'obbligo e superiori (per gli Istituti che forniscono istruzione all'interno della propria struttura);
- personale di assistenza e vigilanza: n. 1 unità
- personale ausiliario generico: 1 unità ogni 25 minori per un turno antimeridiano; n. 1 unità ogni 50 minori per un turno pomeridiano;
- personale di cucina: un cuoco - un addetto lavanderia, stireria e guardaroba (per attività convittuale);
- un operaio addetto alla manutenzione;
- un portinaio-custode;
- un assistente sociale anche in convenzione;
- un medico in convenzione;
- un animatore socio culturale in convenzione;
- altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività anche integrative (psicologo dell'educazione, pedagogista, educatore professionale, istruttore sportivo, ecc.).

In presenza di un numero di minori inferiore a quello previsto nei rapporti suddetti deve essere assicurata comunque l'unità di base del personale indicato.

L'Ente deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste all'atto della stipula della convenzione.

L'A.C. ha facoltà di integrare o potenziare specifiche attività, tramite l'impiego di propri operatori (assistenti sociali, psicopedagogisti ...), dipendenti e non.

#### Art. 7

##### *Trattamento economico*

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

#### Art. 8

##### *Volontariato*

L'Ente, nello svolgimento delle attività a carattere educativo-assistenziale, può avvalersi di volontari (associati o meno). L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari, assicurando detti operatori contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi;

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti dalla presente convenzione. La presenza di volontari deve essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

#### Art. 9

##### *Partecipazione alla programmazione*

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con le famiglie dei minori ospiti, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i responsabili degli istituti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

#### Art. 10

##### *Adempimenti e prescrizioni*

L'Ente ha l'obbligo di fornirsi di registri di presenza degli assistiti, bollati, numerati e vidimati nei singoli fogli dall'A.C.

Su tali registri dovranno segnarsi cognome, nome e data di nascita di ciascun minore assistito e giornalmente, entro le ore 9,00, le presenze e le assenze degli stessi.

Di tale adempimento è personalmente responsabile il legale rappresentante dell'Ente. Entro dieci giorni dall'inizio del servizio, l'Ente, con dichiarazione a firma del legale rappresentante, deve trasmettere all'A.C. l'elenco dei minori frequentanti con retta a carico del comune (con l'indicazione dell'organismo che ha emesso l'autorizzazione al ricovero e gli estremi dei relativi provvedimenti), suddivisi per gli alunni soggetti alla scuola dell'obbligo, per classi e per sezioni, specificando il Circolo didattico o la scuola media di provenienza cui dovranno fornire tempestiva notizia sull'ammissione degli assistiti e sugli eventuali abbandoni.

Nell'ipotesi di ammissione di minori in data successiva a quella di inizio del servizio, l'ente deve, con le stesse modalità previste nel comma precedente, darne comunicazione entro e non oltre 8 giorni e provvedere ad inserire i nominativi dei medesimi nei registri di presenza, con specifica decorrenza.

#### Art. 11

##### *Fruizione del servizio pubblico*

I minori ospiti e i relativi nuclei familiari hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse compatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

#### Art. 12

##### *Continuità del servizio*

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti Ospiti.

#### Art. 13

##### *Corrispettivi*

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera, di € 26,12 sulla base di apposite contabilità mensili che dovranno essere corredate da apposite fatture.

Il calcolo della retta sarà calcolato in base a quanto disposto dalle tabelle regionali. I compensi come sopra determinati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;

#### Art. 14

##### *Assenze*

Qualora il minore sia stato assente consecutivamente per qualunque causa, ivi compresi i casi di malattia attestati, l'Ente entro il terzo giorno di assenza è obbligato ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità, a partire dal quarto giorno, la quota giornaliera relativa al vitto.

Nel caso di assenza per malattia dovrà garantirsi il diritto al rientro; è comunque facoltà dell'A.C., trascorsi trenta giorni, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione.

Gli assistiti saranno considerati assenti nei giorni in cui i registri delle presenze, in sede di ispezione, dovessero risultare non tenuti in regola anche parzialmente.

#### Art. 15

##### *Rimborsi*

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento. Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente

· sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi dei minori assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.: ove dovessero emergere errori o difformità si procederà al rifiuto della stessa in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge in materia di fatturazione della P.A.

#### Art. 16

##### *Recesso della convenzione*

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino a definizione della controversia.

#### Art. 17

##### *Durata della convenzione*

La presente convenzione ha la durata di anni tre e decorre dal 1° Gennaio 2019 al 31/12/2021 . E' escluso il rinnovo tacito.

#### Art. 18

##### *Validità della convenzione*

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre all'atto della sottoscrizione:

- certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante e ai componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente;
- decreto di iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali sezione minori tipologia istituto di ricovero, in applicazione all'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

#### Art. 19

##### **Clausole di legalità — Obblighi dell'appaltatore**

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 5.03.2019 con la Prefettura di Palermo, che si allega al presente contratto, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, come meglio specificati nel presente articolo.

2. Il contratto sarà immediatamente e automaticamente risolto qualora in corso di esecuzione la Prefettura competente rilasci informazioni antimafia positive a carico dell'impresa ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto e il recesso dallo stesso da parte del Comune ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto □ subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse; qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

4. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui al punto 3 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto.

5. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture anche con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma I, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso; ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

6. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni variazione dei dati riguardanti i soggetti sottoposti per legge alle verifiche antimafia riportati

nelle visure camerati e relativi alla stessa e alle imprese subcontraenti e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso.

7. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola di cui al punto 6 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara attesi che in caso di inosservanza degli obblighi di cui al punto 6) da parte del sub contraente recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.

8. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

9. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente periodo e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

10. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente periodo e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

11. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

12. La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara attesi di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione

del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 3 il c.p.

13. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 10) e 11) l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare, appositamente informata dal Prefetto, se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge 1 agosto 2014, n.114.

14. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto apposita clausola (che dovrà essere espressamente accettata dal subcontraente) con la quale il sub contraente si impegna a rispettare gli obblighi anticorruzione di cui ai punti 8), 9) e 11) e ad accettare la clausola risolutiva espressa di qui al punto 10) e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 8), 9) e 11) da parte del sub contraente o di ricorrenza delle condizioni di cui al punto 10) recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto.

14. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti o comunque sub contratti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

15. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del Contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, nonché delle previsioni che obbligano la stessa a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al numero dei lavoratori occupati, alle qualifiche e al criterio di assunzione.

16. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui al punto 15) in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiarare di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni di cui al punto 15) da parte del sub contraente, recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al sub contratto.

17. La sottoscritta impresa si obbliga ad osservare gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria imposti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 nonché ad inserire apposita clausola, a pena di nullità, che ne garantisca l'osservanza in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del contratto principale.

18. Gli adempimenti di cui al presente articolo hanno natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento, fatte salve le previsioni specifiche previste nei singoli punti, darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

19. In tutti i predetti casi di risoluzione, fatta salva la specifica disciplina prevista dalla clausola 3 del Protocollo sopra evidenziata, la Stazione appaltante ha diritto all'incameramento o all'escussione della cauzione, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell'impresa.

Clausole di legalità — Obblighi dell'Amministrazione-

1. si impegna a vigilare con attenzione e scrupolo affinché l'impresa e le eventuali imprese subappaltatrici attino e rispettino le vigenti norme in materia di collocamento al lavoro, in materia di salute, ambiente e sicurezza e in particolare le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010 che impone che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera riconoscimento di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. L'Amministrazione si obbliga a verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei cantieri da parte dell'impresa e delle eventuali imprese subcontraenti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative, e in caso di inadempimento, ad attivare immediatamente gli interventi sostituiti previsti per legge.

Art. 21

*Rinvio*

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 22

*Foro competente*

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Palermo.

Art. 23

*Registrazione convenzione*

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

La presente sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Partinico li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore II \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante dell'Istituto \_\_\_\_\_

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA' EDUCATIVA- ASSISTENZIALE IN FAVORE DI MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li 15-06-2020

PER  
 Il Responsabile del Settore  
 Economico Finanziario  
 Dott. Giuseppe Misuraca

R. Berrauca

Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario

Osservazioni contro dedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO



- CHE la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge n. 22/86, 4° comma, lett. c), nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, I comma, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente.

CHE la legge Regionale n.22 del 04/05/1986 ha riordinato i servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli art 20 e 23 della Legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'albo regionale, così come previsto dall'art 26 della medesima Legge, sulla base delle risorse disponibili;

Atteso che per stipulare le convenzioni è necessario che questi siano approvati dall'Amministrazione Comunale che ne autorizza anche la sottoscrizione;

Visto lo schema Regionale pubblicato il 04/06/1996 n°158, avente per oggetto: approvazione degli schemi di convenzione tipo per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei Servizi Socio Assistenziali previsti dalla legge Regionale 09/05/1986 n°22.

Ritenuto opportuno stipulare la convenzione per garantire ai minori all'interno della struttura una dignitosa condizione di vita, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico amministrativa: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali.

Si ritiene pertanto opportuno approvare il seguente schema di convenzione allegato.

**Dare atto** che con Deliberazione del C.C. n.46 del 10/10/2018, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Partinico, ai sensi dell'Art.246 del D.Lgs 267/2000.

**Vista** la determina del Commissario Straordinario n.16 del 31/03/2020 di nomina dell'ingegnere Armando Piscitello a Responsabile del Settore Servizi alla Comunità e alla Persona con decorrenza 01/04/2020;

### SI PROPONE DI DETERMINARE

Per quanto meglio in premessa specificato e che qui si intende trascritto e riportato:

1) Approvare lo schema di convenzione per attività educativo - assistenziali in favore di minori in regime di semiconvitto, che si allega al presente atto per formare parte integrante e sostanziale.

2) Ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi. Demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;

3. Di dare mandato al I Settore Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell' atto stesso;
- permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

4 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza .

Rende noto

**Che** la struttura amministrativa competente è il Settore II Servizi alla Comunità e alla Persona


**Che** il responsabile del procedimento è la signora Genova Antonella;

**Che** avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Partinico \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Procedimento**

Genova Antonella



**Il Responsabile dell'Ufficio di Piano**

Costanza Giuseppe



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_ Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

---

---